



Segreteria Generale  
MA/gc  
Protocollo n.569. del 21/08/2020

**OGGETTO: Modalità di aggiornamento, durata dell'iscrizione e cancellazione dall'albo.**

**1. Modalità di aggiornamento dell'albo.**

- a) Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, (entro il 30 novembre) ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- b) Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato del provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza, entro i 60 giorni successivi.
- c) La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi, e in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.
- d) Farà fede la data riportata in calce sulla nuova iscrizione.
- e) Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi forniti in sede di iscrizione.
- f) L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.
- g) Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dell'albo fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.



## 2. Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'albo

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale come indicato al paragrafo 1, rimangono iscritte all' albo fino a quanto non interviene un provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carezza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'albo, accettate in esito alle verifiche.
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni.
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure senza fornire adeguata motivazione scritta.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Visto e approvato.

Data 21/08/2020

SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L

  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
Massimiliano Albini